

## Scheda informativa

# Nuovo diritto federale in materia di prodotti da costruzione

**I prodotti da costruzione hanno una notevole importanza per l'economia nazionale, dato che per la costruzione di opere rappresentano una parte rilevante delle uscite annue nazionali di 60 miliardi di franchi. Inoltre, nel 2011 sono stati esportati prodotti da costruzione per oltre 2,4 miliardi di franchi, di cui più dell'80 per cento in Europa. In Svizzera, l'immissione in commercio dei prodotti da costruzione è disciplinata dalla legislazione sui prodotti da costruzione, che è stata adeguata al pertinente nuovo regolamento europeo. Dopo che nel mese di marzo del 2014 le Camere federali hanno adottato la nuova legge federale sui prodotti da costruzione, il 27 agosto 2014 il Consiglio federale ha approvato la relativa ordinanza di esecuzione e posto in vigore entrambi i testi con effetto al 1° ottobre 2014.**

### Situazione iniziale

Nel quadro di una revisione totale il diritto federale in materia di prodotti da costruzione (legge federale e ordinanza sui prodotti da costruzione, LProdC/OProdC) è stato adeguato al nuovo Regolamento UE numero 305/2011 (Construction Products Regulation, CPR), affinché per l'economia svizzera non vadano persi i vantaggi dell'Accordo bilaterale con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR) in questo importante settore e non si creino nuovi ostacoli al commercio. L'importanza dell'ARR e degli atti legislativi sui prodotti da costruzione non si spiega solo con un volume delle esportazioni per un controvalore di miliardi. Queste disposizioni hanno ripercussioni sull'intera attività economica legata alle costruzioni, soprattutto per:

- le imprese che fabbricano, esportano e importano prodotti da costruzione oppure li commerciano;
- i committenti, i pianificatori, le imprese e i consumatori che costruiscono opere con prodotti da costruzione o li utilizzano;
- organismi di verifica designati e notificati.

### Quali vantaggi risultano dalla revisione?

Dalla revisione della legislazione sui prodotti da costruzione risultano alcuni vantaggi fondamentali:

- *Riduzione degli oneri per i fabbricanti*: le semplificazioni e le agevolazioni nell'ambito delle prove di

conformità dovrebbero contribuire a ridurre i costi di fabbricazione dei prodotti da costruzione e la burocrazia.

- *Ampliamento dell'offerta*: una maggiore libertà nella fabbricazione – peraltro voluta – dovrebbe permettere di ampliare l'offerta e ridurre i prezzi nel settore della costruzione in Svizzera.
- *Trasparenza*: gli ostacoli al commercio esistenti dovrebbero essere eliminati, anche nell'ottica dell'acquisto successivo dei prodotti, presentando prove di conformità in base a specifiche tecniche armonizzate (in particolare norme armonizzate, norma tecnica armonizzata europea) e rendendole equiparabili in tutta Europa.
- *Tutela delle PMI*: per evitare svantaggi concorrenziali sono previste procedure semplificate anche per le PMI.
- *Certezza del diritto*: un elenco chiaro degli obblighi per fabbricanti, importatori e distributori dovrebbe garantire agli utilizzatori di un prodotto da costruzione l'accesso a un'informazione affidabile in relazione alla prestazione del prodotto lungo l'intera catena di fornitura.
- *Miglioramento della vigilanza del mercato*: in futuro una vigilanza funzionante ed efficace del mercato garantirà la sicurezza dei prodotti e l'esistenza delle caratteristiche dichiarate. In questo modo si evitano e si riducono i rischi legati ad aspetti concernenti la tutela dei consumatori

Contatto:  
Comunicazione UFCL  
Ufficio federale delle  
costruzioni e della logistica  
Fellerstrasse 21  
3003 Berna  
Tel. 058 465 50 03  
[infodienst@bbl.admin.ch](mailto:infodienst@bbl.admin.ch)  
[www.bbl.admin.ch](http://www.bbl.admin.ch)



che possono derivare da prodotti insicuri o da prodotti irregolari incorporati nelle opere di costruzione.

- Per promuovere *le costruzioni sostenibili*, nella LProdC è stato inserito un nuovo requisito per le opere di costruzione.

### **Quale modifica sostanziale comporta la revisione?**

La legislazione sui prodotti da costruzione è incentrata sulle informazioni relative alle prestazioni di un prodotto da costruzione.

### **Quale era il motivo della revisione della legislazione sui prodotti da costruzione?**

La previgente Direttiva europea sui prodotti da costruzione 89/106/CEE è stata completamente sostituita dal Regolamento CPR, entrato in vigore nel mese di aprile del 2011, con effetto al 1° luglio 2013. Ne consegue che l'equivalenza tra le prescrizioni tecniche dell'UE e quelle svizzere non era più data. L'equivalenza del diritto svizzero con quello europeo in materia di prodotti da costruzione è la condizione essenziale per mantenere l'ARR in questo settore.

L'ARR si prefigge di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio e – dato che vengono meno verifiche doppie, costi supplementari, ritardi e svantaggi in termini di competitività – garantisce condizioni eque agli esportatori svizzeri che intendono partecipare al mercato interno europeo dei prodotti da costruzione.

L'ARR garantisce inoltre l'accesso al mercato europeo agli organismi svizzeri di verifica designati e notificati. Infine, anche gli utilizzatori dei prodotti da costruzione beneficiano dell'apertura del mercato avvenuta grazie all'ARR, a seguito di un notevole ampliamento dell'offerta di prodotti, di tempi di introduzione dei prodotti sul mercato più veloci e della concorrenza nel settore.

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione in cui descrive le prestazioni del prodotto da costru-

zione, ossia spiega «cosa può fare il prodotto». Egli è affiancato da organismi designati e notificati che esaminano i prodotti da costruzione, certificano i controlli della produzione in fabbrica o i prodotti per valutare e verificare la costanza della prestazione di un prodotto da costruzione. Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata dello stesso.

Secondo la nuova legislazione un prodotto da costruzione può essere immesso in commercio o messo a disposizione sul mercato, se soddisfa i requisiti generali di sicurezza (art. 4 LProdC: «se il loro uso normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti o di terzi») e se

- a) il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto se esso rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o se per esso viene rilasciata una valutazione tecnica europea (il cosiddetto «settore armonizzato») e se non sussiste alcuna eccezione, oppure
- b) negli altri casi «settore non armonizzato»), sono soddisfatte eventuali altre condizioni per l'immissione in commercio in virtù di altri atti legislativi.

### **Quali sono i prossimi passi per l'ARR?**

Con l'entrata in vigore dei testi in questione viene ripristinata una legislazione svizzera sui prodotti da costruzione equivalente al CPR. L'equivalenza deve essere ancora constatata dalle Parti contraenti dell'ARR e il capitolo riveduto sui prodotti da costruzione dell'ARR deve quindi essere adeguato. La sua conclusione è prevista nei prossimi mesi.

### **Ulteriori informazioni:**

Sito Internet dell'UFCL/Settore specialistico Prodotti da costruzione:

[www.bbl.admin.ch](http://www.bbl.admin.ch)